



DISCIPLINARE DI GARA

Procedura di gara: Aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016

Criterio: Minor prezzo ai sensi dell'Art. 95 e 36 comma 9-bis d.lgs. 50/2016

GARA 2020_03BA

“PORTO DI BARI. LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DELLA STAZIONE MARITTIMA”

CUP: B91C18000180005 – CIG: 81022582D1

PREMESSE E INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPALTO	3
TITOLO 1 - ELEMENTI ESSENZIALI DELL'APPALTO	5
1.1 Quantitativo o entità dell'appalto	5
1.2 Categorie dei lavori e dei servizi di ingegneria	5
1.3 Termini di esecuzione	6
TITOLO 2 – SOGGETTI AMMESSI	6
2.1 Condizioni di partecipazione dell'esecutore dell'opera	7
2.2 Condizioni di partecipazione del progettista	8
TITOLO 3 – REQUISITI GENERALI E QUALIFICAZIONE	8
3.1 Requisiti generali – Assenza dei motivi di esclusione	8
3.2 Requisiti di idoneità professionale	9
3.3 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica	12
3.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	13
3.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane, consorzi stabili	14
3.6 Mezzi di prova	14
3.7 Avalimento	16
TITOLO 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	17
TITOLO 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA	17
5.1 Termine per la presentazione dell'offerta	17
5.2 Modalità di presentazione dell'offerta	17
TITOLO 6 – BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”	18
6.1 Documentazione amministrativa	18
6.2 Dichiarazioni e documentazione eventuali	21
TITOLO 7 – BUSTA “C” OFFERTA ECONOMICA	23
7.1 Ribasso percentuale sull'ammontare complessivo stimato dell'appalto	23
TITOLO 8 – PROCEDURA DI GARA	24
8.1 Individuazione degli offerenti e delle offerte	24
8.2 Verifica della documentazione amministrativa	24
8.3 Procedura di soccorso istruttorio	25
8.4 Apertura offerte economiche	26



8.5	Esclusione automatica delle offerte anomale	26
8.6	Esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni	26
TITOLO 9 – AGGIUDICAZIONE		28
9.1	Verbalizzazione delle operazioni di gara	29
9.2	Provvedimento di aggiudicazione	29
9.3	Verifica dei requisiti.....	29
9.4	Adempimenti posteriori all’aggiudicazione.....	30
TITOLO 10 – STIPULA DEL CONTRATTO		30
10.1	Obblighi dell’aggiudicatario.....	30
TITOLO 11 – COMUNICAZIONI E SOPRALLUOGO.....		31
11.1	Comunicazioni agli operatori economici.	31
11.2	Sopralluogo	32
TITOLO 12 – DISPOSIZIONI FINALI.....		32
12.1	Rimborso spese di pubblicazione	32
12.2	Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente	32
12.3	Controversie in materia contrattuale.....	32
12.4	Supplente	33
12.5	Trattamento dei dati personali.....	33
12.6	Accesso agli atti	36
12.7	Riserva di aggiudicazione	36



PREMESSE E INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPALTO

Procedura: aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs n. 50/2016.

Criterio: Minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis e 95 del d.lgs. n. 50/2016.

Determina a contrarre: procedura indetta con D.P. n. 361 del 18.09.2019 rettificata con D.P. 466 del 15.11.2019.

Codice NUTS: ITF-47.

CPV: 45300000-0 - Lavori di installazione di impianti negli edifici.

CIG: 81022582D1

CUP: B91C18000180005

RUP: dott. ing. Antonio Pantanella, Funzionario del Dipartimento tecnico dell'AdSP MAM.

Termine richiesta chiarimenti: 17.05.2020 ore 21:00 (tramite TuttoGare).

Pubblicazione chiarimenti: 19.05.2020.

Termine presentazione offerte: 26.05.2020 ore 10:00.

Apertura telematica offerte: 26.05.2020 ore 12:00.

N.B. : gli OE che hanno presentato offerta entro il termine originario previsto per il 9 marzo u.s. potranno, a loro scelta rigenerare l'offerta, revocarla e sostituirla o integrarla entro la scadenza del nuovo termine fissato al 26.05 p.v.

ALTRE INFORMAZIONI SULL'INTERVENTO

Luogo di esecuzione: Porto di Bari.

Breve descrizione dell'intervento: L'appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica "Lavori di realizzazione degli impianti fotovoltaici a servizio della Stazione Marittima- Progettazione preliminare e definitiva". L'impianto fotovoltaico verrà realizzato in conformità a quanto indicato dal progetto definitivo posto a base di gara; saranno contemplate solo soluzioni che corrispondano alla tipologia di impianto "totalmente integrato" secondo la classificazione del G.S.E. (Gestore Servizi Elettrici). Nell'oggetto dell'appalto è altresì compresa la preparazione e l'inoltro di tutta la documentazione tecnico-amministrativa necessaria presso il G.S.E. ed il distributore locale.

La forma le dimensioni e gli elementi costruttivi dell'opera che formano oggetto dell'appalto risultano descritti dalla relazione tecnica illustrativa, dai disegni e dagli schemi allegati, salvo quanto verrà meglio precisato dal progetto esecutivo. È in ogni modo compreso nell'appalto tutto quanto possa essere necessario per dare ultimata l'opera appaltata a regola d'arte in ogni sua parte e mantenerla in perfetto stato di conservazione fino al collaudo, come risultante dagli elaborati di progetto.



Sono a carico dell'Aggiudicatario:

- a. redazione domanda di ammissione e progetto dell'impianto fotovoltaico da inoltrare al Gestore per l'ottenimento delle tariffe incentivanti ai sensi del DM 19.02.2007 e successive modifiche ed integrazioni
- b. redazione progetto esecutivo dell'impianto fotovoltaico e richiesta connessione al gestore di rete;
- c. realizzazione dell'impianto e collegamento alla rete;
- d. redazione e gestione di tutta la documentazione necessaria per l'appalto.

In merito alla prestazione del servizio, restano a carico dell'Aggiudicatario gli altri eventuali adempimenti ed oneri, anche se sopra non espressamente indicati, per l'installazione e gestione dell'impianto in oggetto e per la sua funzionalità. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Subappalto:

A) Per l'esecutore dei lavori:

Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ed art. 118, della legge 55/2019 il subappalto è ammesso, se indicato dal concorrente in fase di partecipazione alla gara, nel limite massimo del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo dell'appalto. La dichiarazione di subappalto deve essere dettagliata e specifica; una dichiarazione generica, riferita, ad esempio, all'intera percentuale della categoria, non potrà successivamente essere autorizzata in fase esecutiva. Si precisa che la dichiarazione di subappalto in misura superiore a quelle prescritte non comporta l'esclusione, sempre che l'offerente sia in possesso di adeguata qualificazione mediante attestazione SOA, ma inibisce il subappalto per la parte eccedente tale misura.

B) Per i progettisti:

Ai sensi dell'art. 31 – comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai progettisti, di affidare in subappalto attività diverse da quelle specificatamente previste dal citato art. 31 (indagini geologiche, geotecniche e sismiche, etc...). Resta comunque impregiudicata la responsabilità esclusiva del progettista. Se il progettista intende avvalersi del subappalto per le attività ammesse dalla normativa vigente, dovrà esplicitare tale volontà indicando ai sensi dell'art. 105 – comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 le prestazioni che intende subappaltare o concedere a cottimo.

Documentazione di Gara: Ai sensi dell'art. 74 del Codice i documenti di gara, ivi compreso il progetto esecutivo, sono disponibili in formato digitale liberamente **scaricabili al seguente sito internet <https://gare.adspmam.it/index.php>** e comprendono:

Documentazione di gara

- Disciplinare di Gara;
- Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative (modelli A e B e Informativa Privacy);
- DGUE;



- Istruzioni per la partecipazione.
- Progetto esecutivo come da allegato elenco elaborati.

Chiarimenti: Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta ed inviate utilizzando quale unico mezzo la piattaforma telematica, attraverso il tasto “Formula quesito” che l’operatore economico visualizza all’interno del pannello di gara, entro e non oltre il termine del **17 maggio 2020 ore 21:00**.

Formula Quesito: consente all’Operatore Economico di inoltrare richieste di chiarimenti direttamente alla Stazione Appaltante. Dopo aver formulato la domanda e cliccato su Invia quesito, l’Operatore Economico riceverà una PEC di ricevuta della avvenuta consegna da parte dell’Ente. La risposta al quesito perverrà direttamente all’Operatore Economico richiedente tramite Posta Elettronica Certificata. Non saranno accettati quesiti formulati diversamente da quanto indicato al punto precedente e/o pervenuti oltre il termine su indicato e/o inviati e/o pervenuti ad indirizzi diversi da quelli su indicati anche se appartenenti alla Stazione Appaltante. Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, sempre che siano state avanzate in tempo utile, il riepilogo delle domande e delle relative risposte saranno pubblicate, in forma anonima, all’indirizzo internet <https://gare.adspmam.it/gare> entro il **19.05.2020**, salvo abbreviazione dei termini per motivi di urgenza.

TITOLO 1 - ELEMENTI ESSENZIALI DELL’APPALTO

1.1 Quantitativo o entità dell’appalto

L’importo dell’appalto è determinato nella somma complessiva di euro (I.V.A. esclusa):

1	€ 176.401,51	Lavori, di cui
1.a)	€ 164.611,11	Importo netto Lavori soggetto a ribasso
1.b)	€ 2.569,14	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
1.c)	€ 9.221,26	Spese per la progettazione esecutiva

L’importo della manodopera, incluso nei lavori ed oggetto di ribasso d’asta è pari ad € 32.922,22.

1.2 Categorie dei lavori e dei servizi di ingegneria

CATEGORIA LAVORI					
categoria	denominazione	Importo (ods inclusi)	classifica	%	tipologia
OG9	Impianti produzione energia elettrica	€ 176.401,51	I	100%	Prevalente
Totale a base di gara		€ 176.401,51 compresi OdS			



CLASSIFICAZIONE SERVIZI DI INGEGNERIA				
Categoria opera	Destinazione funzionale opera	Valore Opera (incluso oneri sic.)	Grado di complessità (G)	Compenso per progettazione esecutiva incluse spese
Edilizia	IA.04 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi	€ 176.401,51	1,30	€ 9.221,26

1.3 Termini di esecuzione

1.3.1 Termini per la redazione della progettazione esecutiva

La progettazione esecutiva, completa in ogni sua parte, unitamente agli studi, indagini, rilievi e verifiche supplementari dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, a far data dall'avvio delle attività di cui all'art. 13 del CSA.

1.3.2 Termini per l'ultimazione dei lavori

L'esecuzione dei lavori avrà inizio solo dopo la formale approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione appaltante, mediante consegna risultante da apposito verbale e previa convocazione dell'esecutore.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **4 (quattro) mesi** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

TITOLO 2 – SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all'art. 45, co. 2 del d.lgs. 50/2016 e, limitatamente ai servizi di progettazione, gli operatori economici di cui all'art. 46 del medesimo d.lgs., nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di seguito specificati.

Per i predetti soggetti troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 45 (Operatori economici), 46 (Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria), 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) del d.lgs. 50/2016.

Il concorrente, ai sensi del d.lgs. 50/2016 e del DPR 207/2010, per le parti applicabili, nonché del DM 248/2016, deve essere qualificato ai fini della partecipazione alla procedura di gara nella categoria e classifica sopra riportata.

Trattandosi di appalto avente ad oggetto anche la progettazione, in base al combinato disposto dell'art. 59



comma 1-bis del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 79, comma 7 e 92, comma 6 del D.P.R. n.207/2010, il concorrente potrà partecipare in una delle seguenti modalità:

IPOTESI A) possesso della qualificazione SOA per categoria OG9 in classifica I per prestazione di progettazione e costruzioni, oltre al possesso dei requisiti speciali, ex art. 83, comma 1, lett. a), b) e c) d.lgs. n. 50/2016 da parte del proprio staff tecnico; *(nel caso di possesso dell'attestazione SOA per progettazione e costruzione, in ogni caso la relativa classifica deve essere sufficiente a coprire la somma degli importi dei lavori, della sicurezza e della progettazione);*

ovvero:

IPOTESI B) possesso della qualificazione SOA per categoria OG9 in classifica I per sola costruzione, oppure possesso della qualificazione SOA OG 9 cl. I per prestazione di progettazione e costruzioni, ma carente dei requisiti specifici, attraverso:

- I. **B1:** professionisti esterni di cui all' art. 46 del d.lgs. 50/2016, **indicati**.
- II. **B2:** professionisti esterni di cui all' art. 46 del d.lgs. 50/2016, **associati**.

nelle ipotesi B1 e B2, i professionisti associati o individuati, devono essere in possesso della capacità tecnica-professionale di cui al presente disciplinare.

2.1 Condizioni di partecipazione dell'esecutore dell'opera

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice comma 2 lett. a), b) c), d), e) f) g), purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e del D.M. 154 del 22.08.2017.

È vietato:

- ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
- al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
- al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c) del Codice:

- sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla



gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;

- le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione;
- è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata a eludere la norma.

I raggruppamenti temporanei di soggetti di cui alle lettere d) dell'art. 45 comma 2 del D. Lgs 50/2016:

- il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di soggetti di cui alle lettere d) dell'art. 45 comma 2 del d.lgs. 50/2016 può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
- ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale;

2.2 Condizioni di partecipazione del progettista

L'impresa concorrente sprovvista dell'attestazione S.O.A. per le prestazioni di progettazione, ovvero, nel caso in cui, pur in possesso di attestazione S.O.A. anche per le attività di progettazione, non intenda partecipare alla procedura di che trattasi mediante il proprio staff tecnico, potrà partecipare alla presente procedura individuando od associando, a pena di esclusione, uno dei soggetti di cui all'art. 46, c. 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ai sensi del D.M. 154 del 22.08.2017.

In questo caso, il progettista associato/indicato dall'imprenditore esecutore dell'opera, dovrà dimostrare il possesso dei requisiti professionali di cui al presente disciplinare di gara.

TITOLO 3 – REQUISITI GENERALI E QUALIFICAZIONE

3.1 Requisiti generali – Assenza dei motivi di esclusione

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause previste dall'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici.

Con particolare riferimento alla causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del codice si precisa



che il concorrente è tenuto a dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente (quindi non solo le circostanze rientranti al comma 1 dell'art. 80), *"essendo rimesso in via esclusiva alla Stazione Appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione"* (Linee Guida ANAC n. 6).

Per illecito professionale si ritiene ogni condotta, comunque connessa all'esercizio dell'attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica, sia essa di natura civile, penale o amministrativa, che, per la sua gravità, risulti idonea – alla stregua di ponderata valutazione discrezionale – a porre in dubbio l'integrità morale e l'affidabilità del concorrente e, dunque, a legittimarne l'esclusione dalla gara.

Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 110, comma 6, del codice dei contratti pubblici.

Sono, inoltre, esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165.

3.2 Requisiti di idoneità professionale

I concorrenti, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, devono essere iscritti nel pertinente registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, fornendo l'indicazione del numero e della località di iscrizione per le attività oggetto dell'appalto, ovvero per i lavori inerenti al restauro ed alla manutenzione di beni culturali immobili, a conservazione e restauro di opere d'arte, D.M. 154/17 art. 5 lett. c).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

I prestatori del servizio di progettazione, sia interni, ovvero appartenenti allo staff tecnico del concorrente, che esterni, indicati od associati dal concorrente, devono dichiarare la iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni "Modello A.3", il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

3.2.1 Per i liberi professionisti (persone fisiche) sono richiesti i seguenti requisiti:



- 1) Laurea in ingegneria o titolo di studio in una disciplina tecnica attinente all'attività oggetto del bando di gara;
- 2) Abilitazione professionale;
- 3) Iscrizione al relativo albo professionale;
- 4) Qualora il professionista singolo sia un dipendente pubblico dovrà presentare l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza specificamente riferita alla presente procedura di gara.

3.2.2 Per le società, consorzi e GEIE che partecipano in forma singola e/o temporaneamente raggruppati sono richiesti i seguenti requisiti:

- 1) requisiti richiesti per i liberi professionisti, punti da 1) a 4) del par. 3.2.1;
- 2) iscrizione alla CCIAA per lo specifico oggetto del presente appalto o, per i soggetti esteri, a registro commerciale corrispondente;
- 3) Organigramma con le rispettive competenze;
- 4) assenza di condizioni di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione degli incarichi professionali di cui al presente bando.

I raggruppamenti temporanei, inoltre, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista.

3.2.3 per le società di ingegneria e le società di professionisti sono richiesti i seguenti requisiti:

- 1) requisiti richiesti per i liberi professionisti, punti da 1) a 4) del par. 3.2.1;
- 2) iscrizione alla CCIAA per lo specifico oggetto del presente appalto o, per i soggetti esteri, a registro commerciale corrispondente;
- 3) Organigramma con le rispettive competenze;
- 4) possesso requisiti art. 3 del DECRETO MIT 2 dicembre 2016, n. 263 (soc. di ingegneria) o, in alternativa, art. 2 (soc. professionali) del DECRETO MIT 2 dicembre 2016, n. 263.
- 5) Dovrà essere indicato il soggetto che ricopre la carica di **direttore tecnico** il quale approverà e controfirmerà gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto di affidamento, iscritto ad appositi ordini professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto in questione ed attinente all'attività prevalente svolta dalla società ed all'oggetto del bando di gara, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto;
- 6) assenza di condizioni di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione degli incarichi professionali di cui al presente bando.



3.2.4 per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria dovrà essere garantita:

- 1) requisiti richiesti per i liberi professionisti, punti da 1) a 4) del par. 3.2.1;
- 2) iscrizione alla CCIAA per lo specifico oggetto del presente appalto o, per i soggetti esteri, a registro commerciale corrispondente;
- 3) possesso requisiti nei termini di cui all'art. 46, c. 1 lett. f) del D. Lgs. 50/2016 e art. 5 del DECRETO MIT 2 dicembre 2016, n. 263.
- 4) nel caso di società di ingegneria appartenenti ai consorzi stabili dovrà essere indicato il soggetto che ricopre la carica di **direttore tecnico**, il quale approverà e controfirmerà gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto di affidamento, iscritto ad appositi ordini professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto in questione ed all'oggetto del bando di gara, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto;
- 5) assenza di condizioni di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione degli incarichi professionali di cui al presente bando.

Il professionista o, nel caso di soggetti raggruppati almeno un componente del raggruppamento, incaricato di svolgere l'incarico di coordinatore della sicurezza, deve possedere i requisiti di cui all'art. 98, del D. Lgs. n.81/2008, ed in particolare l'attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dagli enti all'uopo autorizzati.

Il professionista non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte del professionista, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

I cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, devono provare la loro iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale risiede) in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.lgs. n. 50/2016 mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

È fatto divieto:

- a. ai concorrenti, di partecipare alla medesima gara per l'affidamento di un appalto di servizi all'art. 48, comma 7 del D. Lgs 50/2016 in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;



b. ai liberi professionisti di partecipare alla medesima gara per l'affidamento di un appalto di servizi qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore;

Il professionista non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

3.3 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica

3.3.1 Per l'esecutore dell'opera:

Possesso di attestazione SOA, in corso di validità, con la qualificazione:

- *per prestazione di progettazione e costruzioni almeno sino alla 1° Classifica, per la IPOTESI A) prevista dal "TITOLO 2 – SOGGETTI AMMESSI" del presente disciplinare;*
ovvero
- *di sola costruzione, per la IPOTESI B) prevista dal "TITOLO 2 – SOGGETTI AMMESSI" del presente disciplinare;*

per le seguenti categorie e classifiche:

CLASSIFICAZIONE LAVORI					
categoria	denominazione	Importo (ods inclusi)	classifica	%	tipologia
OG9	Impianti produzione energia elettrica	€ 167.180,25	I	100%	Prevalente
Totale a base di gara		€ 176.401,51 compresi OdS			

Non sono previste categorie scorporabili ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera oo-ter) del D.Lgs. 50/2016.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di lavori prestati a favore di Pubbliche Amministrazioni o enti pubblici la comprova del requisito è fornita mediante acquisizione d'ufficio di certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di lavori prestati a favore di committenti privati, mediante certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.



3.3.1 Per i progettisti:

a) Il progettista dovrà dichiarare e dimostrare di aver eseguito almeno 2 progettazioni esecutive attinenti alla categoria IA.04 negli ultimi 5 anni antecedenti la partecipazione alla gara, per un importo complessivo pari ad € 167.180,25.

Non sono previste categorie scorporabili ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera oo-ter) del d.lgs. 50/2016.

Tabella individuazione compenso per progettazione esecutiva (D.M. 17 giugno 2016, d.lgs. 50/2016 ex D.M. n. 143 del 31 ottobre 2013)

Categoria Opera	Destinazione funzionale opera	Valore Opera (incluso oneri sic.)	Grado di complessità (G)	Compenso per progettazione esecutiva incluse spese
Edilizia	IA.04 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi	€ 167.180,25	1,30	€ 9.221,26

Si precisa che i corrispettivi delle attività dei servizi di ingegneria sopra indicati sono stati calcolati nel rispetto dei criteri e dei parametri stabiliti dal D.M. del 17.06.2016 al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali di legge, come da prospetto allegato alla documentazione di gara.

Nel caso di progettista *indicato*, ai sensi dell'art. 59 comma 1-quater del d.lgs. 50/2016, la S.A. provvederà al pagamento diretto al professionista dei servizi di ingegneria, previo obbligo del progettista stesso di presentare la polizza di responsabilità civile professionale.

b) Il progettista dovrà dimostrare di aver già eseguito pratiche di richiesta incentivi al G.S.E. Gestore Servizi Elettrici secondo il DM 19.02.2007 e certificati di collaudo per impianti fotovoltaici.

3.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti



di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o apposito Albo della Cooperazione per le Società Cooperative deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità economica e finanziaria deve essere posseduto dal RTI nel suo complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

3.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane, consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o apposito Albo della Cooperazione per le Società Cooperative deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

3.6 Mezzi di prova

La procedura di gara, ai sensi dell'art. 9 della delibera ANAC n. 157 del 17.2.2016, è esclusa, quale settore speciale, dal novero delle procedure per le quali corre l'obbligo del ricorso al sistema "AVCPass" per la verifica dei requisiti dichiarati dai concorrenti in sede di gara. La Stazione Appaltante per questa fattispecie procederà all'effettuazione dei controlli sui requisiti generali consultando direttamente gli Enti Pubblici detentori dei dati necessari per l'effettuazione della comprova di quanto dichiarato e con l'acquisizione diretta, nei confronti del concorrente soggetto a verifica, dei mezzi di prova indicati dal disciplinare di gara.

Al fine della dimostrazione dei requisiti i servizi presi in considerazione quelli svolti negli ultimi 5 anni e ultimati prima della pubblicazione del bando ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso



periodo. Gli importi si intendono al netto degli oneri fiscali o di altra natura. Nulla rileva, nel caso di servizi di progettazione, che i lavori per cui siano stati svolti i servizi siano realizzati, in corso o non ancora iniziati, rilevando solo l'avvenuta approvazione del servizio. Sono valutabili i servizi svolti per committenti sia privati, sia pubblici. I servizi resi sono valutabili esclusivamente se documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi rilasciati dai committenti privati e/o pubblici.

Si fa presente che i servizi di progettazione di lavori valutabili sono quelli riferiti esclusivamente a progetti approvati dal committente o per i quali sia stato redatto il verbale di validazione ai sensi di legge. In caso di prestazioni professionali per privati, in assenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da idonea dichiarazione del committente attestante la regolarità della prestazione svolta, ovvero attraverso la presentazione di equivalente documentazione sufficiente a dare prova di quanto dichiarato (Determinazione 26.11.2003 n. 20, Autorità di Vigilanza sui lavori Pubblici).

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. del 17/06/2016, le prestazioni riguardanti opere di cui alla tavola Z-1 con grado di complessità maggiore qualificano anche opere di complessità inferiore, purché ricadenti all'interno della stessa categoria d'opera; pertanto, sarà possibile dimostrare il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) mediante prestazioni riguardanti opere con grado di complessità maggiore.

Il requisito di cui alla lettera 3.3.1.a) si intende soddisfatto anche in presenza di un solo servizio di importo complessivo non inferiore a quello richiesto.

Nello specifico:

- In relazione ai servizi "di punta" richiesti con riguardo alla prestazione principale il requisito deve essere posseduto per intero dalla mandataria.
- In relazione ai servizi "di punta" richiesti con riguardo alle prestazioni secondarie rappresentate dalle restanti categorie di opere le mandanti dovranno possedere i relativi requisiti, ferma restando la loro non frazionabilità.

In ogni caso, il soggetto mandatario dovrà possedere i suddetti requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascun soggetto mandante – i requisiti non assunti dalle mandanti devono essere posseduti dalla mandataria.

In caso di raggruppamento, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d), del D.lgs 50/2016:

- il requisito di cui al punto 3.3.1.b) non è frazionabile e, pertanto, ogni singolo servizio dovrà essere integralmente dimostrato da almeno uno dei progettisti raggruppati;
- il soggetto mandatario dovrà possedere i suddetti requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascun soggetto mandante;

In caso di Consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lett. a) e f), del D.lgs 50/2016 al fine della qualificazione, si possono utilizzare sia requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dai singoli consorziati designati per l'esecuzione delle prestazioni.



La comprova dei requisiti, di cui alle precedenti lett. 3.3.1.a) e 3.3.1.b) è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità: originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

3.7 Avalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell'ausiliaria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 89, comma 7 del Codice, in relazione alla presente gara, non è consentito, a pena di esclusione, che l'ausiliaria presti avalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine,



deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

TITOLO 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 36, comma 9 bis e 95, comma 2 del Codice.

TITOLO 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA

5.1 Termine per la presentazione dell'offerta

Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è fissato per il giorno **martedì 26 maggio – ore 10:00**.

Il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive. Il recapito tempestivo dell'offerta è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento all'indirizzo fisico della Stazione Appaltante.

5.2 Modalità di presentazione dell'offerta

La procedura si svolge attraverso l'utilizzo di piattaforma telematica di e-procurement denominata TuttoGare reperibile al link <https://gare.adspmam.it> mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nelle "Norme tecniche di funzionamento del sistema di e-procurement - Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale" pubblicate al seguente link https://gare.adspmam.it/norme_tecniche.php e che si intendono integralmente richiamate nel presente disciplinare di gara.

Inoltre, nell'allegato "Istruzioni per la partecipazione", pubblicato unitamente alla documentazione di gara, sono contenute le istruzioni per la presentazione dell'offerta e la compilazione del DGUE.

Per qualunque informazione di carattere tecnico, relativo al funzionamento del Sistema, non diversamente acquisibile, è possibile accedere all'Help Desk: (+39) 02 40 031 280 attivo dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 18:00.



Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., è il seguente: <https://adspmam.etrasparenza.it/>.

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall'invio alla piattaforma telematica di cui sopra, in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto o documento agli uffici della Stazione appaltante.

TITOLO 6 – BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Le istruzioni dettagliate per il caricamento a Sistema della busta “A – Documentazione amministrativa” (upload) sono contenute nell'Allegato “Istruzioni per la partecipazione” pubblicato unitamente alla documentazione di gara.

6.1 Documentazione amministrativa

6.1.1. Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione di impegno (Modello A).

Con l'istanza di partecipazione alla gara il concorrente dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. la forma giuridica di partecipazione alla gara tra quelle previste all'art. 45, comma 2, del d.lgs. 50/2016.

L'istanza di partecipazione indica la composizione del concorrente e i dati principali e comprende alcune dichiarazioni che il concorrente è tenuto a rilasciare come da **modello A** allegato. Il concorrente potrà utilizzare il modello allegato al presente disciplinare ovvero analogo modulo purché comprensivo di tutte le dichiarazioni contenute nel suddetto modello A.

L'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Nel caso in cui il concorrente sia costituito da RTI, consorzio, GEIE non ancora costituiti la domanda deve essere firmata da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

In allegato alla istanza il concorrente troverà l'informativa sul trattamento dei dati personali.

6.1.2. Documento di Gara Unico Europeo

Il concorrente provvede a compilare il documento di gara unico europeo, attestando il possesso dei requisiti generali e speciali. Per la corretta compilazione del DGUE si veda l'allegato “Istruzioni per la partecipazione” pubblicato unitamente alla documentazione di gara.

Il DGUE è altresì reperibile all'indirizzo <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it>, di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016. Qualora si utilizzi tale formato editabile, lo stesso dovrà essere firmato digitalmente dal Legale rappresentante, o suo procuratore, e inserito nella busta A.

6.1.3. Garanzia provvisoria (articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016):

a) Il concorrente dovrà presentare garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) del prezzo a base di gara,



di € 3.528,03, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, costituita, a scelta dell'offerente, da:

a.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del beneficiario di cui alla lettera e);

a.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta. Le polizze devono essere conformi allo schema tipo 1.1, approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018 n. 31 (in G.U n. 83 del 10 aprile 2018).

Nel caso di fideiussione bancaria o assicurativa, si precisa che la cauzione provvisoria deve riportare in maniera esplicita la dichiarazione attestante i poteri di firma del Garante che sottoscrive la cauzione.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi; gli eventuali operatori economici cooptati possono essere omessi dall'intestazione;

b) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, se l'offerente sarà aggiudicatario.

Tale impegno:

b.1) si intende assolto se la garanzia è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera a), punto sub. a.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1, approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018 n. 31 o riportato espressamente all'interno della fideiussione o in



appendice o allegato alla stessa;

b.2) in ogni altro caso deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del fideiussore;

a) e b): la fideiussione e l'impegno del fideiussore devono essere sottoscritti con firma digitale, ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

c) riduzioni: l'importo della garanzia provvisoria è ridotto al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Le condizioni di cui al precedente punto sub. c) devono essere segnalate dal concorrente in modo inequivocabile, unitamente alla produzione della polizza, e saranno documentate o comprovate nella successiva fase di verifica. Il possesso della certificazione del sistema di qualità può essere assorbito dall'attestazione SOA, se questa riporta la pertinente annotazione.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1, anche distintamente tra di loro, la riduzione è accordata se il possesso dei requisiti è comprovato da tutte le imprese raggruppate o consorziate.

e) la garanzia dovrà essere corredata altresì della dichiarazione rilasciata dal Garante, attestante i poteri di firma di quest'ultimo;

f) beneficiario della garanzia provvisoria è **Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale**.

6.1.4 Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005)

Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC dell'importo di € 20,00 previsto dalla legge, a pena di esclusione. Il pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione deve avvenire secondo le modalità di cui alla delibera ANAC Delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 06.03.2019, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara". L'attestazione di avvenuto pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, verrà rilasciata previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale <http://contributi.anticorruzione.it>. L'utente iscritto per conto dell'offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della gara (CIG) di riferimento, come segue:

CIG: 81022582D1 Importo del contributo € 20,00

Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:

- o on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio Riscossione Contributi" e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l'offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei



“Pagamenti effettuati” disponibile allo stesso indirizzo web;

- o in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio Riscossione Contributi”, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione; La ricevuta di avvenuto versamento è unita alla documentazione amministrativa.

6.1.5 Patto di integrità ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. 190/2012 debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente (“**Modello B**” allegato alla documentazione di gara).

6.2 Dichiarazioni e documentazione eventuali

6.2.1 Operatori economici la cui documentazione o l’offerta è sottoscritta da un procuratore o institore

Scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria, in firma digitale, o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con l’indicazione degli estremi dell’atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile.

6.2.2 Operatori economici che ricorrono al subappalto

In caso di subappalto ai sensi dell’articolo 105 del d.lgs. 50/2016 il concorrente è tenuto a dichiarare in maniera puntuale e dettagliata quali lavorazioni intende affidare. Si rammenta che dichiarazioni generiche indicanti la percentuale massima subappaltabile non consentiranno il rilascio dell’autorizzazione al subappalto in fase esecutiva. L’eventuale dichiarazione di subappalto può essere inserita nell’istanza di partecipazione, oltre che nell’apposita sezione del Documento di Gara Unico Europeo.

6.2.3 Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici

Ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell’articolo 92 del D.P.R. n. 207 del 2010:

- a) se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, in firma digitale; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
- b) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione con conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi Documento di Gara Unico Europeo, attestante il possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) e di idoneità professionale in relazione a quanto di propria pertinenza;



d) indicazione delle quote di partecipazione di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato oppure dei servizi che ciascun operatore economico intende assumere.

6.2.4 Reti di imprese e contratti di rete

Le reti di imprese devono dichiarare:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione dalle gare;
- c) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che: sono individuate quali esecutrici dei servizi ovvero mettono in comune i requisiti di ordine speciale, se diverse dalle imprese esecutrici;
- d) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione), nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale per tutte le imprese di cui alla precedente lettera c);
- e) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o dei consorzi stabili, in quanto compatibili.

6.2.5 Consorzi stabili, consorzi di cooperative o di imprese artigiane

Il concorrente deve indicare se intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara. Il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre devono produrre Documento di Gara Unico Europeo attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e le proprie capacità professionali.

6.2.6 Offerenti che ricorrono all'avvalimento

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'offerente può avvalersi, per il requisito di capacità tecnica, dell'attestazione SOA posseduta da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle seguenti condizioni:

- a) alla documentazione amministrativa deve essere allegata una dichiarazione dell'offerente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, di cui è carente, con indicazione dei requisiti stessi e l'individuazione dell'impresa ausiliaria;
- b) alla documentazione amministrativa deve essere inoltre allegata una dichiarazione dell'impresa ausiliaria



con la quale quest'ultima attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- c) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale la stessa si obbliga verso l'offerente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui l'offerente è carente e di cui si avvale l'offerente medesimo, attestandone il possesso in proprio;
- d) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria che attesta che non partecipa alla gara in proprio, né partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto offerente oltre che ausiliaria;
- e) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria che attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
- f) alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegato il contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e deve indicare esplicitamente i requisiti e le risorse messe a disposizione.

Nel caso di avalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo tra l'offerente e l'impresa ausiliaria.

TITOLO 7 – BUSTA “C” OFFERTA ECONOMICA

In questa busta devono essere introdotti esclusivamente i documenti costituenti l'offerta come descritti agli articoli seguenti.

7.1 Ribasso percentuale sull'ammontare complessivo stimato dell'appalto.

L'offerta economica, generata dal Sistema, sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri:

- a) è redatta sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'importo stimato complessivo dell'appalto, con le modalità e alle condizioni di cui alle successive lettere;
- b) il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
- c) è corredata dall'indicazione dei costi della manodopera e dei costi aziendali interni della sicurezza;
- d) il ribasso unico offerto si applicherà sia all'importo dei lavori che al corrispettivo stimato per la progettazione;



- e) è corredata obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice, dell'incidenza dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, o in alternativa, del loro importo in cifra assoluta, quale componente interna dell'offerta sull'esecuzione dei lavori; tali costi sono quelli estranei e diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui alla successiva lettera f);
- f) non riguarda né si applica agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza;

Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice, la sottoscrizione dell'offerta economica deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.

Per i dettagli sulle modalità di caricamento delle buste "C – Offerta economica" si veda l'allegato "Istruzioni per la partecipazione" pubblicato unitamente alla documentazione di gara.

TITOLO 8 – PROCEDURA DI GARA Individuazione degli offerenti e delle offerte

Le operazioni di gara avranno inizio il giorno **26.05.2020 alle ore 12:00** o, in caso di impedimento o variazione, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti con pubblicazione di avviso con almeno 1 (uno) giorno lavorativo di anticipo.

Trattandosi di procedura telematica interamente gestita a mezzo della piattaforma TuttoGare, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., non si terrà una seduta pubblica di gara alla presenza degli OE o dei loro delegati, potendo, gli stessi, seguire l'andamento della gara tramite le comunicazioni che il sistema invierà tempestivamente ai concorrenti a mezzo pec e le pubblicazioni effettuate sulla piattaforma TuttoGare.

In occasione della prima seduta di gara pubblica telematica il RUP, o il Seggio di gara, provvede a verificare la correttezza formale della presentazione delle offerte, mentre la numerazione dei plichi (e quindi il loro ordine di visualizzazione) viene automaticamente effettuata dal Sistema non in ordine di arrivo bensì sulla base del primo "approccio" dell'operatore con il pannello di gara, vale a dire sulla base del clic sul tasto Partecipa come dettagliato nell'allegato "Istruzioni per la partecipazione".

8.2 Verifica della documentazione amministrativa

Nel corso della prima seduta pubblica telematica il Seggio di Gara, nominato dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, provvede:

- a) a verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti;
- b) ad esercitare, nei casi previsti dall'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo n. 80 del 2016, prima di procedere all'esclusione, il soccorso istruttorio, assegnando un termine perentorio pari a 3 giorni, naturali e consecutivi, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.



8.3 Procedura di soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice dei Contratti Pubblici.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- b) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- c) la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano comunque indicati in sede di partecipazione alla gara, preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- d) la mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero dell'impegno del fideiussore ovvero della dichiarazione del garante è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio;
- e) nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, in difetto di previsione espressa, la quota di partecipazione ed esecuzione dei lavori/servizi/forniture di ciascuna associata si presume corrispondente alla rispettiva qualificazione dichiarata. Ove la qualificazione dei componenti del raggruppamento non conduca a conclusioni univoche, lo stesso sarà escluso dalla gara. Costituisce, parimenti, causa di esclusione dalla gara la qualificazione insufficiente della singola associata rispetto alla quota dalla stessa assunta.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine non superiore ai dieci giorni naturali e consecutivi perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare,

se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

8.4 Apertura offerte economiche

Successivamente il Seggio procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e alle operazioni automatiche effettuate dal sistema per la relativa valutazione secondo i criteri e le modalità descritte qui di seguito.

8.4.1 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato, nel seguente modo, tramite la formula con interpolazione lineare:

$$C_i = R_a / R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo;

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i -esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

8.5 Esclusione automatica delle offerte anomale

Il sistema TuttoGare applicherà automaticamente l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2 e 2-bis. Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

8.6 Esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni

Si riporta di seguito un elenco delle principali cause di esclusione in cui il Seggio di gara o la Commissione giudicatrice potranno incorrere nel corso della procedura. Si precisa che l'elenco non è esaustivo e ciascuna fattispecie sarà analizzata volta per volta.

8.6.1 Esame dei plichi telematici

Il Sistema non consente di inviare la richiesta di partecipazione oltre il termine in quanto, con il sopraggiungere della scadenza, il tasto si disattiva automaticamente.

Le Buste telematiche devono essere obbligatoriamente caricate altrimenti il Sistema non consente l'invio dell'istanza.

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti il cui plico:

- a) è pervenuto dopo il termine perentorio di presentazione delle offerte, indipendentemente dall'entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;



- b) non consente l'individuazione degli offerenti o manchi di elementi essenziali indicati come tali nel presente disciplinare;
- c) non contiene la Busta telematica dell'Offerta tecnica ovvero dell'Offerta economica;

Le condizioni ostative di cui al presente punto, che comportano l'esclusione, si applicano anche se i casi previsti sono possibili solo in astratto, ovvero nel caso di mancata o erronea imposizione del limite temporale per la presentazione delle offerte da parte della Piattaforma telematica o nell'erronea o incidentale accettazione, da parte della Piattaforma telematica, di offerta carenti di una delle Buste dell'Offerta.

Sono altresì esclusi gli offerenti:

- d) in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, che hanno presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi; l'esclusione dalla gara è disposta per entrambi, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
- e) i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di cooperative hanno indicato di concorrere, che hanno presentato offerta in qualsiasi altra forma; l'esclusione dalla gara è disposta sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
- f) gli operatori economici ausiliari che hanno presentato offerta autonomamente o hanno partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti o si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti; l'esclusione è disposta sia per l'operatore economico offerente che ha fatto ricorso all'avvalimento che per l'operatore economico ausiliario, ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice.

8.6.2 Esame della busta A – Documentazione amministrativa

Il Seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal Disciplinare di gara. Sono esclusi gli offerenti:

- a) che in una o più dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, auto-confessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni del Codice o di attuazione del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi, al fine di poter essere ammessi;
- b) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- c) che incorrono in motivi di esclusione o di carenza dei requisiti oggettivamente irrimediabili senza integrazione postuma della cessazione dei motivi di esclusione o senza integrazione postuma del possesso dei requisiti non posseduti in origine o senza inclusione di nuovi operatori economici.

Sono comunque esclusi gli offerenti:



- d) in caso di inutile decorso del termine per il soccorso istruttorio;
- e) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- f) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- g) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Codice, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento;
 - non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio;

8.6.3 Esame della busta B – Offerta economica

Sono escluse, dopo l'apertura della Busta B – Offerta economica, le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:
 - non contengono un'indicazione precisa del ribasso offerto (espresso in forma numerica come segue 000,000%), oppure contengono un'offerta alla pari senza ribasso o in aumento, o contengono un numero palesemente errato;
 - l'indicazione del ribasso presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere l'offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;
 - che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- c) che non recano l'indicazione dell'incidenza o dell'importo dei costi della manodopera e dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, previsti dall'articolo 95, comma 10, del Codice ai sensi del Capo 4, lettera e); si precisa che la mancata indicazione costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione, in applicazione dei principi ricavabili da Corte di giustizia delle U.E. (sesta sezione), sentenza 2 giugno 2016, causa C -27/15 ordinanza 10 novembre 2016, causa C - 162/16;
- d) in caso di inutile decorso del termine assegnato per la presentazione delle giustificazioni in caso di anomalia dell'offerta.

TITOLO 9 – AGGIUDICAZIONE

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione trasmetterà al RUP tutti i verbali di gara affinché questi



formuli la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta; tale passaggio non è necessario nel caso in cui il RUP abbia effettuato la valutazione di congruità in caso di offerta anomala. Successivamente il RUP trasmetterà la proposta di aggiudicazione alla Stazione appaltante per l'approvazione e gli adempimenti successivi.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

9.1 Verbalizzazione delle operazioni di gara

Tutte le operazioni sono verbalizzate, in particolare:

- a) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;
- b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
- c) qualora presenti, i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti come risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
- f) la diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice, oggetto di esame; tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

9.2 Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta anche prima della scadenza del termine di cui all'art. 33 del codice dei contratti pubblici e, in tal caso, assorbe l'approvazione della proposta di aggiudicazione.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo che sia stata verificata l'assenza di motivi di esclusione dell'aggiudicatario ex art. 80 d.lgs. 50/2016.

9.3 Verifica dei requisiti

Con tempestività la Stazione appaltante provvede d'ufficio alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dagli operatori economici individuati nella proposta di



aggiudicazione e da quello che segue in graduatoria, ai sensi dell'articolo 85, comma 5, secondo periodo, del Codice. Qualora la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione ex art. 80 d.lgs. n. 50/2016 dovesse concludersi con esito negativo, l'aggiudicazione e ogni provvedimento conseguente si riterranno, *ipso iure*, nulli, con riserva di richiesta di risarcimento del danno eventualmente patito dalla Stazione Appaltante.

Per quanto non stabilmente detenuto da pubbliche amministrazioni, la relativa documentazione o le pertinenti informazioni devono essere fornite dall'operatore economico entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante. È sempre possibile, per l'operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione idonea necessaria alla comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall'ordinamento con riferimento all'articolo 40 del d.P.R. n. 445 del 2000.

Ai sensi dell'articolo 85 del Codice, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di avviare una verifica in qualsiasi momento nel corso della procedura, per uno o più d'uno degli offerenti, anche diversi dai soggetti sopra citati, qualora questo sia necessario per assicurarne il corretto svolgimento.

La Stazione appaltante può limitare la verifica dei requisiti alle misure minime prescritte per l'ammissione, fermo restando quanto previsto per le eventuali misure minime richieste al mandatario o capogruppo in caso di offerenti in forma aggregata.

9.4 Adempimenti posteriori all'aggiudicazione

L'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo decreto legislativo.

TITOLO 10 – STIPULA DEL CONTRATTO

10.1 Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante, pena revoca dell'aggiudicazione:

- a) a fornire tempestivamente alla Stazione Appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la Stazione Appaltante le dovute garanzie e assicurazioni come segue:
 - b1) la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - b2) la polizza assicurativa contro i rischi dell'esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui all'articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - b3) polizza di responsabilità civile professionale riferita al progettista esterno che copra i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della S.A. nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
- c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la



- propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del servizio;
- d) a depositare presso la Stazione Appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula, ivi incluse le spese sostenute dalla Stazione Appaltante per le pubblicazioni obbligatorie sulla G.U.R.I. e sui quotidiani.
- e) ad assolvere al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 per la stipula del contratto di appalto, mediante una delle seguenti modalità:
- se assolta in modo virtuale, indicando sul contratto la dicitura «*Imposta di bollo assolta in modo virtuale*» e gli estremi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972;
 - in modalità telematica ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge n. 147 del 2013 (cosiddetto «Servizio@e.bollo»), acquistandolo dagli intermediari autorizzati secondo le istruzioni fornite con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014.

Se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla e), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione Appaltante.

Nel caso di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante provvede ad incamerare la garanzia provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

TITOLO 11 – COMUNICAZIONI E SOPRALLUOGO

11.1 Comunicazioni agli operatori economici.

- a) le comunicazioni della Stazione Appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dalla presente lettera di invito si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'operatore in sede di registrazione sulla Piattaforma;
- b) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di imprese;



- c) in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'operatore economico che ha fatto ricorso all'avvalimento, o al suo mandatario o capogruppo nel caso di cui alla lettera b), si intende validamente e automaticamente estesa ai relativi operatori economici ausiliari;
- d) le comunicazioni della Stazione Appaltante agli operatori economici in merito alle successive sedute pubbliche del Seggio di Gara sono effettuate con almeno un giorno di anticipo con pubblicazione di avviso sul Profilo di Committente nonché sulla piattaforma TuttoGare e sul sito web www.adspmam.it.

11.2 Sopralluogo

Non è previsto il sopralluogo assistito obbligatorio con rilascio di attestazione. A causa dell'attuale situazione di emergenza sanitaria provocata dalla pandemia COVID-19 **si sconsiglia agli OE di richiedere di effettuare il sopralluogo**. Tuttavia, qualora il concorrente lo ritenga assolutamente necessario, dovrà prenotare la visita entro e non oltre il giorno **17.05.2020** al seguente indirizzo email: a.pantanella@adspmam.it. Il sopralluogo assistito, se correttamente richiesto, potrà essere effettuato entro e non oltre il giorno **22.05.2020**. Lo stesso potrà essere effettuato esclusivamente dal titolare o dipendente dell'Operatore ovvero da soggetto diverso, munito di adeguata delega. Nella mail di conferma per l'appuntamento saranno indicate le prescrizioni da osservare durante il sopralluogo al fine di rispettare le misure sanitarie attualmente in vigore nel nostro Paese. Non sarà rilasciata alcuna attestazione al concorrente.

TITOLO 12 – DISPOSIZIONI FINALI

12.1 Rimborso spese di pubblicazione

Ai sensi del D.M. del Ministero Infrastrutture del 02/12/2016, attuativo dell'art. 73, comma 4 del nuovo codice dei contratti, approvato con il d.lgs. 50/2016 e pubblicato sulla GU del 25/01/2017, gli operatori economici aggiudicatari sono tenuti al rimborso di tutte le spese indistintamente, relative sia ai costi di pubblicazione sui quotidiani che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora intervenuta. Le spese di cui sopra verranno quantificate dalla S.A. e saranno oggetto di richiesta di rimborso antecedente la data di sottoscrizione del contratto di appalto.

12.2 Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Regione Puglia, sede di Bari; il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni.

12.3 Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale (oppure) sono deferite ad



arbitri, ai sensi dell'articolo 209 del citato Codice.

12.4 Supplente

Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso decreto, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
- c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
- d) non si procede al subentro del supplente se l'aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell'articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

12.5 Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (in breve GDPR) in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il cui conferimento è richiesto per la presente gara, nonché in ottemperanza al decreto legislativo n. 101 del 10 Agosto 2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR", si precisa che:

1. Le finalità di trattamento dei dati personali sono:
 - a) in fase di partecipazione alla gara, lo svolgimento delle operazioni di gara, di ammissione, di esclusione, dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
 - b) in fase contrattuale, extracontrattuale ovvero di stipulazione in caso di aggiudicazione, lo svolgimento degli obblighi contrattuali.
2. Ove il titolare del trattamento intenda trattare i dati personali per una finalità differente da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di questo ulteriore trattamento dovrà fornire informazioni specifiche ed attinenti con riguardo alle differenti finalità.
3. La base giuridica del trattamento dei dati personali riviene dalla normativa nazionale sulle gara di appalto (ex d.lgs. 50/2016 s.m.i. e regolamenti di attuazione) e dal contratto di appalto che sarà stipulato a norma



di legge a seguito dell'aggiudicazione definitiva.

4. Il trattamento è realizzato per mezzo di singole operazioni o di un complesso di operazioni, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate e limitate alle finalità indicate e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza; esse sono poste in essere esclusivamente dal personale autorizzato dal titolare al trattamento dei dati personali che, all'occorrenza, può utilizzare un software con caratteristiche tali da garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati nonché le opportune procedure di archiviazione in sicurezza. Il trattamento dei dati personali non comporta alcuna profilazione.
5. Le categorie di dati personali conferiti, quali ad esempio l'anagrafica, il codice fiscale e la partita i.v.a., i recapiti telefonici, di posta elettronica e posta elettronica certificata, le qualità personali e le posizioni economiche e giuridiche, appartenenti anche alle categorie di cui all'art. 9 del GDPR, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini delle attività sopraindicate; il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto o il loro parziale o inesatto conferimento, attese le finalità del trattamento sopra esplicitate, avrà come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività. In particolare sono previsti trattamenti di dati sensibili, quali ad esempio i dati relativi alle condanne penali o altre sanzioni così come sono dichiarati o accertabili tramite gli organi competenti o da registri pubblici. Il trattamento consiste nell'accesso, elaborazione, valutazione dei dati per accertare il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara e di conferimento di contratti pubblici, secondo le previsioni di legge;
6. Per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1), i dati personali possono essere portati a conoscenza delle persone autorizzate dal titolare e dei componenti della commissione di gara, inoltre possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o per regolamento, o ai soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; Il trattamento riferito alla comunicazione mediante trasmissione potrà riguardare la comunicazione dei dati ad Enti Pubblici, Organi di Vigilanza e Controllo, Autorità Giudiziaria, Soggetti Interessati e controinteressati.
7. I dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
8. I dati personali saranno trattati per il tempo necessario all'espletamento delle operazioni di gara e, in caso di aggiudicazione dell'appalto, per il periodo di esecuzione contrattuale; essi saranno conservati o archiviati, secondo le disposizioni di legge, da personale autorizzato con modalità che garantiscono l'integrità e la disponibilità nel tempo in caso d'uso; in particolare sono adottate le seguenti misure: accesso al software con sistema di autenticazione e autorizzazione, accesso controllato ai locali dove si svolgono i trattamenti, esecuzione di copie di sicurezza o di backup periodico, conservazione sicura;
9. Il soggetto interessato che ha conferito liberamente i propri dati personali a seguito della partecipazione alla presente gara, ha il diritto di rivolgersi all'Autorità del Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSP MAM), per ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e, in



caso positivo, di ottenere l'accesso ai dati personali detenuti dalla Amministrazione appaltatrice, in riferimento a:

- a. le finalità del trattamento;
- b. le categorie di dati personali trattati;
- c. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se appartenenti a Paesi terzi (e, in questo caso, l'indicazione delle relative garanzie adeguate che legittimano tale comunicazione di dati);
- d. il periodo di conservazione dei dati oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo.

Inoltre, ove applicabili, l'interessato potrà altresì esercitare i diritti di cui agli artt. da 16 a 21 del GDPR, in particolare:

- la rettifica dei dati, ossia l'aggiornamento o la modifica degli stessi;
- la cancellazione dei dati;
- la limitazione del trattamento;
- la portabilità dei dati
- l'accesso ai dati personali

L'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in relazione ai trattamenti di cui alla presente Informativa. Tali diritti sono esercitabili direttamente inviando una comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.adspmam.it o all'indirizzo di recapito indicato al punto 10).

10. L'Appaltatore è tenuto al vincolo di riservatezza sulle informazioni, sulle circostanze e sui contenuti dei quali venisse a conoscenza nel corso dello svolgimento dell'appalto, nonché sui contenuti e sugli sviluppi delle attività in capo allo stesso, fatta eccezione per quanto sia strettamente necessario all'esecuzione contrattuale. L'Appaltatore è tenuto ad operare in conformità a quanto disposto dai citati GDPR e decreto legislativo n. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni;

Titolare del trattamento dei dati personali (Controller) è il Presidente dei AdSPMAM: Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi – PEC: protocollo@pec.adspmam.it;

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) è il Dott. Carlo Addabbo – PEC: dpo@pec.adspmam.it; protocollo@pec.adspmam.it; il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è indicato nel bando di gara.

Autorità del Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale P.le Cristoforo Colombo, 1 - 70122 Bari, Email protocollo@adspmam.it - Pec protocollo@pec.adspmam.it.

Sede di Bari: +39 080 5788511 - Sede di Brindisi: +39 0831 562649 - Sede di Manfredonia: +39 0884 538547



- Sede di Barletta: +39 0883 531479 - Sede di Monopoli: +39 080 9376645

12.6 Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'accesso agli atti di gara è consentito dopo la comunicazione del provvedimento lesivo:

- a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;

12.7 Riserva di aggiudicazione

La Stazione Appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

- a) di differire, procrastinare o revocare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Bari, 09.04.2020

Il R.U.P.

Antonio Pantanella